

AUTORITA' di BACINO del RENO

**Piano Stralcio
per l'Assetto Idrogeologico**

art.1 c.1 L.3.08.98 n.267 e s.m.i.

Relazione Generale

**Il Presidente
dell'Autorità di Bacino del Reno**

Prof. Marioluigi Bruschini

**Il Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del Reno**

Dott. Ferruccio Melloni

Bologna, 6 dicembre 2002

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e modificato dal DL 13.05.99 n. 132 convertito nella L. 226 del 13.07.99 ha stabilito che: "Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, **piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico** redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che **contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime**".

Come previsto dalla citata norma, con DPCM 29.09.98 e pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 1999 è stato approvato l'atto di indirizzo contenente i criteri sia generali che specifici (cioè rispettivamente per le aree a rischio idraulico e per le aree a rischio di frana e valanga) per l'individuazione, la perimetrazione e la predisposizione delle misure di salvaguardia.

Il D.L. 12.10.2000 n. 279, convertito nella L. 365 dell'11.12.2000, ha introdotto modifiche ai termini e alle procedure per l'adozione di detti piani, anticipando al 30 aprile 2001 la data entro la quale deve essere adottato il Progetto, stabilendo in sei mesi il periodo che può decorrere tra l'adozione del Progetto e del relativo Piano stralcio e individuando nella conferenza programmatica convocata dalle regioni con la partecipazione delle province e dei comuni interessati lo strumento per l'espressione del parere regionale su detto Progetto previsto dall'art. 18 c. 9 della L. 183/89.

La norma precisa come tale Piano stralcio debba essere adottato ove non si sia già provveduto.

Ciò ha consentito di inquadrare correttamente nell'ambito della attuazione della L. 183/89 tale Piano stralcio, la cui predisposizione è intervenuta come strumento di accelerazione in settori giudicati prioritari, non sostituendosi tuttavia all'ordinaria pianificazione di bacino, ma piuttosto anticipandola per quanto riguarda le problematiche connesse all'assetto idrogeologico, quando non si fosse già provveduto con ordinari atti di pianificazione.

Conseguentemente, il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico deve essere collocato nell'ambito del processo di pianificazione in corso presso ogni Autorità.

Per quanto riguarda il bacino del Reno, esso è inserito nell'attuazione del programma di attività per la redazione del Piano di bacino approvato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 1/3 del 20.02.98 nell'ambito dell'aggiornamento dello Schema Previsionale e Programmatico per il triennio 97/99, così come richiesto dal DPR 01.10.97.

Tale programma prevede di pervenire alla redazione del Piano di bacino attraverso stralci per settore (assetto idrogeologico, assetto rete idrografica, tutela della qualità delle risorse idriche, razionalizzazione dell'uso delle stesse) e per sub-bacini individuati nel Reno e nei principali affluenti Samoggia/Lavino; sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato, Idice, Sillaro, Santerno, Senio.

Tale previsione si è successivamente concretizzata in tre strumenti di sub-bacino relativi a tutti i settori sopra indicati, e cioè stralci territoriali della complessiva pianificazione di bacino relativi a:

- Piano per il sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, competente per territorio, con delibera n. 129 del 08.02.2000;
- Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 1945 del 24 settembre 2001 e dal Consiglio regionale della Regione Toscana con deliberazione n. 185 del 5 ottobre 2001;
- Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, competente per territorio, con delibera n. 1559 del 09.09.2002.

I sopra elencati atti di pianificazione comprendono l'individuazione, la perimetrazione e le norme per le aree a rischio idraulico e di frana, ove presenti, e pertanto rispondono ai contenuti specificatamente previsti per il Piano stralcio assetto idrogeologico, che conseguentemente non tratta tali territori.

In termini spaziali oggetto del Piano sono pertanto i bacini dell'asta fluviale del Reno e dei torrenti Idice, Sillaro, Santerno, per i quali le attività di pianificazione in corso sono state rimodulate dando priorità ai contenuti previsti dal Piano stralcio assetto idrogeologico.

Per quanto attiene ai contenuti, è opportuno ricordare inoltre che l'Autorità di bacino del Reno ha approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28.09.99 il Piano straordinario diretto a rimuovere la situazione a rischio idrogeologico più alto come richiesto dal c. 1 bis dell'art. 1 della citata L. 267/98 e successive modificazioni ed integrazioni, e che con deliberazione n.1/1 del 06.04.01 si è provveduto ad aggiornare ed integrare tale strumento.

Le aree individuate, perimetrare e normate con tali provvedimenti o sono già ricomprese nei piani stralcio di bacino sopra elencati o, se individuate successivamente alla adozione degli stessi, sono state comprese nel Progetto di Piano al fine di soddisfare a quanto disposto dalla norma poco sopra citata. Le perimetrazioni e le relative norme di salvaguardia contenute nel Piano straordinario manterranno validità fino alla approvazione del Piano stralcio.

La redazione del Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico si è inserita pertanto in tale percorso e ha tenuto conto di tre specifici obiettivi:

- dare attuazione a quanto previsto dalla legge 267/98 e successive modificazioni ed integrazioni e precisato nell'atto di indirizzo 29.09.98 più sopra citato;
- consentire una integrazione al massimo livello dei suoi contenuti nell'ambito del successivo Piano di bacino;
- anticipare con esso alcuni tematismi in materia di assetto idrogeologico e della rete idrografica approntati per la redazione del Piano di bacino e che sono pervenuti ad un livello di elaborazione sufficiente per tradurli in un atto di pianificazione.

Oltre alla individuazione, perimetrazione e zonizzazione delle aree a rischio idraulico e di frana, con il Progetto di Piano si è provveduto infatti alla classificazione del

territorio collinare e montano in funzione della sua propensione agli usi urbanistici e a individuare le fasce di pertinenza fluviale dei corsi d'acqua.

Per le motivazioni più sopra ricordate, esso ha riguardato i sottobacini del fiume Reno e dei torrenti Idice, Sillaro, Santerno, essendo i restanti territori del bacino oggetto di già intervenuta pianificazione.

Per quanto attiene ai contenuti specifici, esso ha trattato le problematiche di rischio di frana e di stabilità dei versanti e di rischio idraulico della rete idrografica principale e di assetto della stessa al fine di ridurre in tutte le situazioni il rischio a livello socialmente accettabile.

Per il rischio di frana e la stabilità dei versanti il Progetto Piano ha provveduto alla individuazione delle criticità riferite al sistema insediativo ed infrastrutturale con l'obiettivo di:

- rimuovere o mitigare la pericolosità e evitare l'aumento del rischio per gli elementi insediativi e infrastrutturali esistenti (**ANALISI DI RISCHIO**),
- prevenire l'alterazione degli elementi di dissesto presenti e evitare l'insorgere di nuove situazioni di rischio nei territori non urbanizzati (**ANALISI DELLE ATTITUDINI E LIMITI DELL'AMBIENTE FISICO AD ACCOGLIERE NUOVI ELEMENTI URBANISTICI**).

Elaborati del Progetto di Piano sono quindi la carta del rischio e la carta delle attitudini alle trasformazioni urbanistiche e la relativa zonazione.

Per tutte le situazioni classificate a rischio elevato (R_3) o molto elevato (R_4) il Progetto di Piano conteneva una analisi di dettaglio con perimetrazione, zonizzazione, norme d'uso del territorio, programma di intervento.

Per il rischio idraulico e l'assetto della rete idrografica il Progetto di Piano, sulla base degli studi idraulici condotti sulle aste principali, ha individuato le aree ad elevata probabilità di inondazione, cioè inondabili con eventi con tempi di ritorno di 30 o 50 anni, e le fasce di pertinenza fluviale, come risultano combinando i criteri idraulico (aree inondabili per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni), morfologico (i terrazzi idrologicamente connessi) e naturalistico ambientale.

Ad entrambe le situazioni sono state associate norme d'uso del territorio ed un programma di interventi nelle situazioni a rischio idraulico elevato o molto elevato.

Per alcune parti del territorio sono state cartografate le fasce di pertinenza fluviale anche per il reticolo idrografico minore e di bonifica, mentre per altre si è fatto riferimento alla medesima norma da applicare in una fascia la cui profondità in termini spaziali è indicata nel testo della medesima.

Per la rete di bonifica, il Progetto di Piano ha previsto che i consorzi competenti per il territorio valutino l'insieme dei rischi idraulici connessi con la propria rete di smaltimento delle acque meteoriche in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 100 anni e definiscano linee d'intervento per la riduzione dei rischi individuati che tengano conto degli effetti degli interventi strutturali e manutentivi previsti dei rispettivi programmi.

Tutto questo, in un quadro di ulteriore sviluppo della collaborazione avviata per definire un quadro conoscitivo aggiornato della rete di bonifica.

Sono state inoltre previste norme per la conservazione e la valorizzazione del demanio fluviale, per il controllo degli apporti d'acqua al sistema di smaltimento, per la regolamentazione delle attività estrattive dai corsi d'acqua e dal demanio fluviale e norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico e di assetto della rete idrografica e, in riferimento all'art. 17 della legge 183/89, esplicitati e precisati gli effetti del Piano ed il rapporto con gli altri strumenti di pianificazione.

Il Progetto di Piano ha presentato per l'intero territorio d'interesse le attività svolte e i risultati per quanto riguarda il **rischio da frana** e l'**assetto dei versanti** e distintamente, in riferimento ai bacini dei corsi d'acqua principali Reno, Idice, Sillaro, Santerno per il **rischio idraulico** e l'**assetto della rete idrografica**.

La normativa è invece unica per ciascuno dei due settori.

Il Progetto di Piano è stato adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n.2/1 del 08 giugno 2001

Con il medesimo atto sono state approvate, in relazione al livello di conoscenze acquisito e al fine di non aumentare il complesso degli elementi esposti a rischio, di preservare le aree per la localizzazione ed attuazione degli interventi, nonché di non ridurre le prestazioni complessive del sistema idraulico e di salvaguardare le aree di pertinenza dei corsi d'acqua, misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 6-bis della L. 183/1989 in merito a:

- aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate;
- aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area in dissesto;
- aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto;
- attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano;
- alveo, reticolo idrografico;
- aree ad alta priorità di inondazione;
- aree per la realizzazione degli interventi strutturali;
- fasce di pertinenza fluviale;
- controllo degli apporti d'acqua;
- regolamentazione delle attività estrattive.

Secondo la norma citata tali misure di salvaguardia restano in vigore fino alla approvazione del Piano e comunque per un arco temporale non superiore a tre anni.

L'efficacia di dette norme di salvaguardia decorre dal 27 giugno 2001.

La notizia di avvenuta adozione del Progetto di Piano e l'avviso di deposito sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 86, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 tutti in data 27.06.2001.

Il deposito per la consultazione è avvenuto presso le Regioni e le Province di Bologna, Ferrara, Firenze, Modena, Prato, Pistoia e Ravenna competenti per territorio.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto il 25 settembre 2001.

Le osservazioni pervenute, comprese quelle oltre i termini ma ugualmente esaminate dalle Regioni perché nell'ambito del periodo istruttorio, sono state complessivamente 266, di cui 264 relative al territorio Emiliano-Romagnolo del bacino e 2 del territorio Toscano.

Le due osservazioni relative al territorio Toscano sono state presentate dai Comuni di Firenzuola e Sambuca Pistoiese e riguardano specifiche situazioni di rischio idraulico e perimetrazioni di U.IE che sono state verificate con sopralluoghi ed esaminate con i Comuni interessati.

In relazione ai presentatori le osservazioni per il territorio Emiliano-Romagnolo sono così suddivise:

| Soggetti osservanti | n° osservazioni presentate | n° oggetti nelle osservazioni presentate |
|--|----------------------------|--|
| Province | 3 | 46 |
| Comunità Montane | 2 | 9 |
| Consorzi di gestione Parchi | 3 | 3 |
| Comuni | 66 | 445 |
| Privati | 178 | 473 |
| Consorzi di bonifica | 2 | 2 |
| Associazioni in genere, associazioni imprenditoriali, e associazioni ambientaliste | 10 | 184 |
| TOTALI | 264 | 1162 |

In realtà sono state 226, essendo le altre costituite da documentazione integrativa a precedenti osservazioni o copie di osservazioni già presentate.

Per quanto riguarda i contenuti, sulla base degli oggetti trattati, sono suddivise in:

- questioni generali relative alle materie e ai contenuti trattati nel Progetto di Piano Piano;
- normative;
- perimetrazioni e zonizzazioni dei corsi d'acqua;
- perimetrazioni e zonizzazioni dei versanti.

L'istruttoria delle osservazioni - in numero elevato ed alcune assai complesse ed articolate - ha richiesto un notevolissimo impegno sia alle strutture Regionali competenti che alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino.

Oltre all'istruttoria sistematica delle diverse questioni proposte sono stati svolti numerosi sopralluoghi.

Per dare concreta attuazione alla specifica indicazione contenuta nell'atto di indirizzo di cui al DPCM 29.09.98 ed alla raccomandazione del Comitato Istituzionale si è provveduto ad attivare un percorso di verifica con tutti i Comuni che hanno presentato osservazioni attraverso incontri con gli stessi che, organizzati per singolo Comune o per gruppi di Comuni territorialmente omogenei, hanno consentito di avere una totale, effettiva partecipazione e di approfondire con gli stessi l'esame delle osservazioni presentate.

L'atto di indirizzo specifica, infatti, che: "Risulta di particolare importanza attivare un processo di concertazione con il sistema delle autonomie territoriali e locali, dal momento che le problematiche riguardanti la difesa del suolo impongono percorsi convergenti e cooperativi tra Stato, regioni, enti locali sia rispetto alla pianificazione degli interventi".

Tale percorso si è rivelato particolarmente utile ed efficace in questa fase in quanto intervenuto a valle di una conoscenza effettiva da parte dei Comuni dei contenuti del Progetto di Piano e di una prima sperimentazione applicativa delle norme di salvaguardia.

L'istruttoria svolta ha consentito alla Regione Emilia-Romagna di definire criteri omogenei per il loro esame, criteri che poi sono stati utilizzati per la predisposizione del parere presentato alla Conferenza Programmatica dalla stessa convocata su base provinciale nella giornata del 7 maggio 2002. La Conferenza Programmatica ha espresso parere favorevole sul Progetto di Piano proponendo alcune osservazioni tese a integrare e a migliorare gli elaborati in specifici punti.

Con deliberazione della Giunta n. 1247 del 15 luglio 2002 la Regione Emilia Romagna:

- a) ha espresso parere positivo sul Progetto di Piano stralcio con specifiche motivazioni, recependo analogo parere della Conferenza Programmatica dalla stessa convocata ai sensi dell'art. 1 bis c. 4 della L. 11.12.2000 n. 365;**
- b) ha formulato su aspetti specifici del Progetto di Piano pareri, riserve ed indicazioni che comprendono le specifiche osservazioni della Conferenza Programmatica ;**
- c) ha espresso analitico parere sulle osservazioni presentate per il territorio di competenza;**

Il parere della Regione Emilia-Romagna, di seguito riportato, è stato articolato in specifiche motivazioni. I punti da A a D esplicitano le valutazioni che hanno portato alla espressione del parere positivo, quelli da E a T contengono riserve, indicazioni e proposte:

- A) gli obiettivi di Piano proposti risultano pienamente condivisibili in relazione ai disposti del comma 1 art.1 della L.267/98 e in funzione del grado di antropizzazione del territorio, nel quale sono collocati insediamenti industriali, artigianali ed urbani ed infrastrutture d'interesse pubblico;

- B) risulta condivisibile la metodologia utilizzata, fondata sullo studio e l'analisi dei fattori fisici ed antropici all'interno di definite unità territoriali di riferimento "Unità Idromorfologiche Elementari", in quanto ha consentito di analizzare in modo puntuale ed attento ogni singola porzione del bacino oggetto del Progetto di Piano senza perdere la visione complessiva del territorio; tale metodologia ha consentito altresì di definire norme in grado di fornire, per ogni area zonizzata o comunque individuata, le opportune linee guida per un corretto utilizzo, sia in termini ambientali che sociali, in un'ottica di sviluppo sostenibile;
- C) risultano condivisibili inoltre la classificazione e la modulazione del sistema di prescrizioni e vincoli delle aree circostanti il reticolo idraulico analizzato dal Progetto di Piano in esame, articolate in funzione del diverso grado di coinvolgimento che le stesse possono avere rispetto alle dinamiche fluviali, e quindi del diverso grado di rischio a cui possono essere assoggettate, nonché in funzione del fatto che tali aree, così come individuate, sono in grado di assicurare la possibilità di effettuare futuri ed eventuali interventi, garantendo gli spazi necessari e preservandoli da usi che potrebbero compromettere la loro realizzazione;
- D) l'analisi del dissesto dei versanti e dei fenomeni di esondazione, l'individuazione delle fasce fluviali, le norme d'uso del territorio, gli indirizzi alla pianificazione urbanistica e le direttive da predisporre per una corretta gestione del territorio, rappresentano caratteristiche peculiari del Progetto di Piano, sia per livello di approfondimento, sia per gli effetti sul sistema della pianificazione e programmazione da esercitarsi da parte degli enti locali;
- E) si ritiene che l'ampio uso della procedura autorizzativa, in capo all'Autorità di Bacino, nella disciplina d'uso e degli interventi di trasformazione del territorio, possa costituire in alcuni casi un appesantimento procedurale, in controtendenza rispetto agli obiettivi di semplificazione amministrativa introdotti da recenti leggi nazionali e regionali; appare quindi necessario che, anche in relazione ai principi che regolano le azioni di governo e di pianificazione territoriale espresse con la nuova legge urbanistica (L.R. 20/2000), l'Autorità di Bacino consideri l'opportunità di limitare l'espressione di pareri vincolanti ai soli strumenti urbanistici ex L.R. 6/95 ed alle sole tipologie più rilevanti di interventi, al fine di facilitare la pratica gestionale e il raggiungimento degli obiettivi di sistema propri del Piano, lasciando che siano le diverse autorità competenti al rilascio di pareri ed autorizzazioni ad operare anche in funzione dei criteri del Piano di bacino;
- F) in relazione alla pianificazione locale, si ritiene che la salvaguardia delle previsioni edificatorie contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano, prevista dal Progetto di Piano limitatamente a situazioni in Fascia di pertinenza fluviale, nelle Zone 4 e 5 delle perimetrazioni delle Schede monografiche sul rischio da frana, nelle UIE da sottoporre a verifica e in quelle idonee, possa essere estesa anche a tutte le altre situazioni, ad esclusione di quelle ricadenti in Alveo e nelle aree classificate in dissesto, a condizione che vengano presi gli opportuni accorgimenti progettuali e costruttivi volti al superamento o alla mitigazione delle condizioni di rischio; si ritiene opportuno inoltre consentire, sempre ad esclusione delle due situazioni citate, la realizzazione di nuovi fabbricati nei lotti interclusi, in quanto, data

la loro localizzazione all'interno dei nuclei o centri già edificati, tali interventi non determinerebbero un aumento rilevante del rischio alla scala di bacino;

- G) allo scopo di un maggiore coinvolgimento dei Comuni e di un rafforzamento del loro ruolo e responsabilità nell'attuazione del Piano nel settore rischio da frana e assetto dei versanti, si ritiene opportuno integrare le norme di attuazione in modo da consentire loro l'adozione e approvazione di provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione di aree all'interno delle UIE individuate dalla Carta delle attitudini alle trasformazioni urbanistiche, con le relative norme e limitazioni d'uso, redatte seguendo la metodologia e le indicazioni del Piano; si ritiene inoltre opportuno, ai fini di quanto espresso al precedente punto E), prevedere l'espressione di parere con carattere vincolante solo nei casi di perimetrazioni ricadenti nelle UIE non idonee ad usi urbanistici e nei casi in cui le UIE, o i singoli versanti interessati, contengano elementi a rischio significativi a scala di bacino;
- H) ancora in relazione alla pianificazione comunale, al rafforzamento del suo ruolo nell'applicazione del Piano nel settore rischio da frana e assetto dei versanti e in funzione di un ulteriore snellimento procedurale, si ritiene opportuno demandare ai Comuni, all'interno del processo di formazione dei PSC secondo l'iter procedurale introdotto dalla L.R. 20/2000, l'inserimento di nuove perimetrazioni e zonizzazioni ricadenti anche nelle Unità non idonee ad usi urbanistici, o la modifica della classificazione delle UIE, secondo la metodologia introdotta dal Piano, senza la necessità del parere vincolante dell'Autorità di Bacino, ma con il solo obbligo di trasmissione alla stessa del provvedimento adottato da parte del Comune, ferma restando la competenza diretta dell'Autorità di Bacino sulle perimetrazioni relative a situazioni di rischio rilevanti per la pianificazione di bacino (R3 ed R4);
- I) si rileva una non omogenea individuazione e classificazione degli ambiti fluviali, in particolare per quanto riguarda le zone di alveo e le aree ad alta probabilità di inondazione, per i sottobacini dell'asta del Reno e dell'Idice rispetto ai sottobacini del Sillaro e del Santerno; tale disomogeneità determina una disparità di trattamento normativo di aree in condizioni analoghe nelle diverse parti di territorio trattate dal medesimo Piano; si ritiene quindi opportuno procedere ad una omogeneizzazione delle due parti di Piano, per quanto riguarda tali aspetti, individuando gli ambiti fluviali attraverso un unico criterio ed operando una chiara distinzione anche cartografica fra le aree a rischio e le aree ad elevata pericolosità;
- L) per quanto riguarda l'individuazione dei corsi d'acqua si riscontra inoltre la possibilità di difficoltà interpretative dovute alla coesistenza nel corpo normativo delle definizioni di "reticolo idrografico" e "alveo"; si evidenzia quindi la necessità di ricondurre tali elementi ad un'unica definizione che tenga conto in primo luogo del criterio idraulico, con riferimento alle aree ordinariamente interessate dalle piene, e in secondo luogo del criterio morfologico, specificamente nei casi di particolari conformazioni morfologiche del corso d'acqua o della presenza di argini; si ritiene opportuno inoltre, per quanto specificato al precedente punto I), che nella definizione di "Alveo" non vengano considerate le aree interessate dalle piene per eventi con tempi di ritorno 50 anni, ferma restando l'appartenenza all'alveo delle zone delimitate dal piede esterno dei corpi arginali;

- M) si rileva una ulteriore difformità fra le parti di Piano relative ai bacini di Sillaro e Santerno e quelle relative ai bacini di Reno e Idice, circa l'indicazione delle parti di territorio interessate dalle piene per eventi con tempi di ritorno 200 anni, presente nelle tavole delle relazioni idrauliche dei primi due bacini e non presenti nelle analoghe tavole di Reno e Idice. Preso atto che nell'art.18 si parla di particolari misure di mitigazione del rischio da prendere per gli interventi da attuarsi nei territori interessati da tali eventi, si ritiene opportuno che la traccia della linea dei 200 anni venga riportata anche nelle tavole delle relazioni idrauliche per i bacini del Reno e dell'Idice, allo scopo di fornire in modo chiaro gli elementi conoscitivi di base ai soggetti promotori e attuatori di tali interventi (pubblici o privati); si invita inoltre l'AdB a valutare l'opportunità di integrare anche la cartografia di Piano per i quattro bacini oppure, in alternativa, ad inserire a tale proposito nell'art.18 un chiaro rimando alle tavole delle Relazioni idrauliche ove viene fornita tale informazione cartografica;
- N) si rileva la mancanza di una differenziazione nelle tavole di Piano fra le fasce PF.V e PF.M; preso atto che per le due tipologie di fasce sono previste norme in alcuni casi differenziate, si ritiene opportuno modificare le cartografie relative evidenziando in modo diverso le PF.V e le PF.M;
- O) sulle Fasce di pertinenza fluviale contraddistinte con la sigla PF.V.RU, non presente nei piani precedentemente adottati o approvati, si ritiene opportuno che siano consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, con cambi di destinazione d'uso compatibili con gli obiettivi di Piano, al fine di consentire trasformazioni edilizie e urbane che aiutino a raggiungere quella compatibilità dell'insediamento storico richiesta dagli obiettivi di sicurezza che il Piano;
- P) si ritiene opportuna una migliore specificazione della terminologia utilizzata nell'impianto normativo, in particolare per quanto riguarda termini specifici del procedimento urbanistico e delle metodologie d'indagine per le verifiche di dettaglio, al fine di eliminare eventuali ambiguità interpretative;
- Q) si ritiene opportuno che i sistemi di raccolta delle acque piovane prescritti dal Progetto Piano al fine di assicurare l'invarianza idraulica degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano, siano realizzati anche per le grandi aree urbane e non solo per interventi relativi a singole zone di espansione;
- R) il Progetto di Piano definisce criteri e metodi di lavoro alle diverse scale di dettaglio per il raggiungimento di un maggiore grado di sicurezza e per una gestione organica e sistemica del territorio tale da garantire che i singoli interventi a carattere locale non abbiano effetti negativi sulla restante parte del territorio; allo scopo di fornire un quadro normativo unitario ed un'omogeneità degli elaborati alla scala dell'intero territorio di competenza, si ritiene opportuno che l'Autorità di Bacino pervenga ad un momento di armonizzazione con i vari piani stralcio già approvati o adottati, anche alla luce delle valutazioni che hanno portato alla redazione del Progetto di Piano in oggetto e che tale momento sia individuabile nella fase di formulazione del Piano di Bacino complessivo riguardante l'intero territorio di competenza dell'Autorità;

S) per quanto riguarda il corpo normativo si rileva quanto segue:

- S.1) art. 4: allo scopo di evitare eventuali ambiguità interpretative, si evidenzia la necessità di inserire nelle definizioni di Piano opportuni rimandi alle legislazioni vigenti, di rivedere alcune definizioni, in particolare quelle relative ad "alveo" e "reticolo idrografico", secondo quanto espresso al precedente punto L), ai "terrazzi alluvionali" connessi, alla natura delle diverse tipologie di "fasce di pertinenza fluviale" (PF.M, PF.V, PF.V.RU) e di introdurre le definizioni di tutti quegli elementi trattati dalle norme di Piano per i quali si sia verificata, anche attraverso le osservazioni pervenute, la necessità di chiarificazione;
- S.2) art. 4, definizione di Fascia di pertinenza fluviale: la frase "...e possono essere realizzati interventi necessari a ridurre l'artificialità del corso d'acqua e a recuperare la funzione di corridoio ecologico;" non risulta propria nel contesto di "definizione", si invita pertanto l'Autorità di Bacino a togliere tale frase dall'art.4 e ad inserirla opportunamente all'interno dell'art.18; inoltre, per una maggiore chiarezza di lettura si ritiene utile aggiungere la parola "anche" prima delle parole "... mediante opere di regimazione...";
- S.3) artt. 7, 12 e 16: per le motivazioni espresse al precedente punto F), si ritiene opportuno integrare tali norme consentendo la realizzazione anche di nuovi fabbricati all'interno del perimetro urbanizzato, come individuato dalle vigenti leggi in materia urbanistica, subordinandoli ad interventi preventivi che portino a superare o a mitigare le condizioni di rischio presenti;
- S.4) art. 11: in relazione alle verifiche richieste, atte ad accertare le interferenze tra fenomeni di dissesto ed elementi a rischio, si ritiene che sia opportuno esplicitare in norma, oltre che nell'elaborato "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio", la possibilità di effettuare tali verifiche anche solo sul versante di interesse piuttosto che sull'intera UIE di riferimento;
- S.5) art. 12: per le motivazioni espresse ai precedenti punti G) ed H) si ritiene opportuno modificare la norma in modo da consentire che sugli edifici esistenti siano ammessi gli interventi previsti dai regolamenti comunali e i cambi di destinazione d'uso (in generale, anche verso il residenziale) purché risultino coerenti con gli obiettivi di Piano;
- S.6) art. 20: per quanto riguarda i problemi di invarianza idraulica e controllo degli apporti d'acqua si sottolinea che recenti studi in materia hanno rilevato che negli ultimi 30 anni si è passati da una situazione di capacità d'invaso media da circa 210 mc/Ha a circa 150 mc/Ha; pur riconoscendo una indiscutibile diversificazione tra le varie realtà di singoli terreni, tali dati fanno apparire eccessivo quello prescritto dalla norma di Piano (500 mc/Ha); si invita l'Autorità di Bacino a valutare tale aspetto e l'opportunità di modificare la norma anche nel senso di una flessibilità che consenta al progettista di disporre di strumenti decisionali e operativi per effettuare scelte in relazione alle diverse realtà territoriali;

- S.7) artt. 22 e 23: si ritiene opportuno che l'indicazione dei tempi per la emanazione delle direttive cui fanno riferimento le norme sia contestualizzata, tenendo conto della tempistica prevista dai precedenti piani stralcio, approvati o adottati, in merito alle medesime direttive;
- S.8) art. 23: si rileva la mancanza della definizione del campo di applicazione delle norme previste sulle attività estrattive; si invita l'Autorità di Bacino ad inserire tale indicazione, che dovrebbe essere riferita all'alveo;
- S.9) art. 24: si ritiene opportuno esplicitare che la modifica degli ambiti di applicazione (delimitazione) dell'art.15 per i corsi d'acqua rimane di competenza diretta dell'Autorità di Bacino, ma che può essere operata anche attraverso puntuali e documentate segnalazioni da parte di Comuni;
- T) sempre in relazione al corpo normativo, si rilevano i seguenti errori materiali:
- T.1) art. 4, definizione di Rischio: dopo le parole "...per la vulnerabilità..." mancano le parole "dei beni esposti";
- T.2) art. 7, comma 2, lettera b): all'inizio della frase mancano le parole "la realizzazione";
- T.3) art. 12, comma 4, terza alinea: il riferimento alla "lettera f)" è da sostituire con la dicitura "lettera e)";
- T.4) art. 12, comma 8, lettera d): il riferimento alla lettera "d)" è da sostituire con il riferimento alla lettera "b)";
- T.5) art. 16, comma 6: il riferimento al "comma 4" è da sostituire con il riferimento al "comma 5";
- T.6) art. 23, comma 2, lettera a): fra le parole "esse rientrano" manca la parola "non" (??);

La Regione Toscana ha tenuto la Conferenza Programmatica il 20 settembre 2002 e ha espresso parere con deliberazione della Giunta regionale n. 1212 del 04.11.02.

Con tale deliberazione la Giunta regionale:

- a) ha fatto proprio il parere favorevole espresso dalla Conferenza Programmatica;**
- b) ha fatto proprie le proposte di modifica per alcuni determinati aspetti contenuti nello stesso parere, e di cui si riportano gli specifici contenuti, che riguarda anche le osservazioni presentate per il territorio di competenza;**

1. Il Progetto di Piano si presenta come uno strumento complesso ed articolato, composto di due parti distinte quali: il rischio da frana e l'assetto dei versanti, il rischio idraulico e l'assetto della rete idrografica. L'Autorità di Bacino è

pervenuta sia all'acquisizione di un quadro conoscitivo aggiornato del sistema geo-idro-morfologico del territorio interessato, sia dell'utilizzazione del territorio nonché degli elementi urbanistici e infrastrutturali.

Il Progetto di Piano ha individuato le fragilità ambientali sui fenomeni in atto o potenziali, le relative cause anche in relazione agli usi antropici. Ha quindi proceduto al confronto fra le fragilità ambientali, gli usi, la capacità e potenzialità dei suoli e le caratteristiche dei terreni; definendo, oltre alla normativa, anche una serie di interventi finalizzati alla conservazione dei suoli, alla riduzione dei rischi idrogeologici ed idraulici.

Tutti questi aspetti rappresentano caratteristiche peculiari del Progetto di Piano, sia per livello di approfondimento, sia per gli effetti sul sistema della pianificazione e della programmazione da esercitarsi da parte degli enti locali.

In questo senso il Progetto di Piano è da intendersi come strumento che si pone in rapporto di reciprocità con il sistema della pianificazione per garantire il ripristino e il mantenimento di equilibri naturali nel continuo divenire del territorio, definendo le azioni a tal fine necessarie.

2. Si ritiene pertanto che l'ampia casistica del parere preventivo da parte dell'Autorità di Bacino, nella disciplina d'uso e degli interventi di trasformazione del territorio possa costituire in alcuni casi un appesantimento procedurale, in controtendenza rispetto a quelli che sono gli obiettivi di semplificazione amministrativa introdotti da recenti leggi nazionali e regionali. Appare quindi necessario che, anche in relazione ai principi che regolano le azioni di governo e di pianificazione territoriale espresse dalla L.R. 5/95, l'Autorità di Bacino consideri l'opportunità di riferire tali procedure solo agli interventi suscettibili di produrre effetti rilevanti sulle strategie di Piano, al fine di facilitare la pratica gestionale e il raggiungimento degli obiettivi di sistema propri del Piano, lasciando che siano le diverse autorità competenti al rilascio di pareri ed autorizzazioni ad operare anche in funzione dei criteri del Piano di bacino.
3. In relazione alla pianificazione locale, si ritiene che la salvaguardia delle previsioni edificatorie contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Progetto di Piano possa essere estesa a tutte le situazioni che non interessino gli alvei e le aree in dissesto, a condizione che vengano presi gli opportuni accorgimenti progettuali e costruttivi volti al superamento o alla mitigazione delle condizioni di rischio.
4. In relazione alla terminologia utilizzata nell'impianto normativo, in particolare per quanto riguarda termine specifici del procedimento urbanistico, si ritiene opportuna una migliore specificazione dei suddetti termini atta a eliminare eventuali ambiguità interpretative.
5. Ancora allo scopo di evitare eventuali ambiguità interpretative, si evidenzia la necessità di inserire nelle definizioni di Piano opportuni rimandi alle legislazioni vigenti, di rivedere alcune definizioni, in particolare quelle relative all'alveo, al reticolo, idrografico, ai terrazzi connessi, nonché di specificare meglio la natura delle diverse tipologie di Fasce di pertinenza fluviale e di introdurre le definizioni di tutti quegli elementi trattati dalle norme di Piano per

i quali si sia verificata, anche attraverso le osservazioni pervenute, tale necessità.

- 6) Alla Regione Toscana sono pervenute n. 2 osservazioni rispettivamente dal Comune di Sambuca Pistoiese e dal Comune di Firenzuola.
Le osservazioni riguardano essenzialmente richieste di modifiche cartografiche di aree in dissesto e ad alta probabilità di esondazione

In considerazione degli incontri che le amministrazioni comunali hanno avuto con l'Autorità di Bacino e che hanno chiarito gli aspetti metodologici e dato risposte alle richieste di modifica cartografica, si concorda nel ritenere che i punti specifici contenuti nelle osservazioni costituiscano riferimenti accoglibili, rimandando alla stessa Autorità di Bacino la loro ridefinizione cartografica in rapporto agli elementi tecnici prodotti e alle verifiche effettuate in loco

Sulla base dell'istruttoria svolta dalla Segreteria e dal Comitato Tecnico le riserve, indicazioni e pareri della Regione Emilia-Romagna sono state quasi completamente recepite, migliorando e perfezionando l'impianto normativo e progettuale del Piano, come di seguito indicato in relazione ai medesimi punti delle stesse:

- E) l'indicazione viene recepita riducendo in maniera sostanziale le fattispecie in cui era previsto il parere vincolante dell'Autorità di Bacino, limitandolo a poche, specifiche situazioni;
- F) vengono recepite entrambe le raccomandazioni, introducendo la salvaguardia delle previsioni edificatorie contenute negli strumenti urbanistici vigenti nelle situazioni e con le limitazioni proposte, e salvaguardata la possibilità di realizzare nuovi fabbricati nei lotti interclusi ad esclusione delle situazioni ricadenti in alveo e nelle aree classificate in dissesto;
- G) viene recepita l'indicazione di integrare le norme di attuazione in modo da consentire ai Comuni l'adozione e approvazione di provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione di aree all'interno delle UIE individuate dalla Carta delle attitudini alle trasformazioni urbanistiche e di prevedere il parere vincolante dell'Autorità di Bacino solo in presenza di elementi a rischio significativi a scala di Bacino;
- H) è recepita l'indicazione di prevedere che i Comuni possano perimetrare e zonizzare UIE o versanti classificati non idonei ad usi urbanistici al fine di localizzare nuove previsioni edificatorie o infrastrutturali. Si ritiene che il parere vincolante dell'Autorità di Bacino per tali atti sia necessario fino all'entrata in vigore dei PSC e non solo, come proposto, fino al procedimento di formazione dello stesso, in quanto è solo al termine di tale procedimento che ne potrà essere stata verificata la coerenza con il PTCP e con il Piano di Bacino;
- I) come indicato, si procede a rendere omogenea l'individuazione delle zone di alveo per tutti i corsi d'acqua zonizzati applicando un unico criterio nella individuazione degli ambiti fluviali ed operando una chiara distinzione anche

cartografica fra le aree a rischio e le aree ad elevata pericolosità;

- L) si provvede a superare nel corpo normativo il fatto che le definizioni di "reticolo idrografico" e "alveo" del Progetto di Piano si riferiscano nella sostanza allo stesso elemento fisico, riconducendolo all'unica definizione di alveo individuato come proposto anche per quanto riguarda gli eventi presi a riferimento;
- M) si provvede a integrare gli elaborati di Piano con l'individuazione delle parti di territorio interessate dalle piene per eventi con tempi di ritorno 200 anni per tutti i corsi d'acqua che sono stati oggetto di studio idraulico;
- N) si provvede a rendere più chiara ed evidente nelle tavole di Piano la differenziazione tra le fasce PF.M e PF.V;
- O) come indicato, vengono integrate le norme relative alle fasce di pertinenza fluviale contraddistinte con la sigla PF.V.RU (ristrutturazione urbanistica) recependo le indicazioni in merito alla opportunità di consentire le trasformazioni edilizie che aiutino a raggiungere la compatibilità dell'insediamento storico richiesta dagli obiettivi di sicurezza posti dal Piano;
- P) viene recepito il suggerimento, integrando l'art. 4 delle norme con numerose definizioni che specificano la terminologia mutuata dal settore urbanistico e provvedendo a stendere in forma più immediata numerosi punti delle norme di cui il complesso delle osservazioni aveva evidenziato dubbi interpretativi;
- Q) è recepito il suggerimento in merito alla opportunità che i sistemi di raccolta delle acque piovane previsti al fine di assicurare l'invarianza idraulica degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio possano essere realizzati anche per grandi aree e non solo per singole zone di espansione;
- R) è condivisa la individuata necessità di pervenire ad una armonizzazione del Piano per l'assetto idrogeologico con i piani stralcio già approvati o adottati, e tale risultato sarà tra gli obiettivi della attività immediatamente successiva alla conclusione del presente Piano;
- S) 1 è recepita l'indicazione di rivedere e precisare alcune definizioni e di introdurre quelle mancanti di cui, anche attraverso le osservazioni, si è evidenziata la necessità;
- S) 2 si ritiene di accogliere solo parzialmente il suggerimento di modificare la definizione di fascia di pertinenza fluviale, mantenendo l'inciso "...e possono essere realizzati interventi necessari a ridurre l'artificialità del corso d'acqua e a recuperare la funzione di corridoio ecologico" in quanto lo stesso ne esplicita uno dei criteri di individuazione nei tratti con la sigla PF.V;
- S) 3 la proposta modifica è recepita agli artt. 7, 12 e 16;
- S) 4 la proposta modifica è recepita;

- S) 5 la proposta modifica all'art. 12 è recepita;
- S) 6 si valuta di non poter modificare così come proposto l'art. 20 delle norme in merito al dimensionamento dei sistemi di controllo degli apporti d'acqua da realizzare per garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni d'uso del territorio, in quanto le motivazioni a supporto che vengono indicate non appaiono sufficienti. Infatti, l'affermazione che "recenti studi in materia hanno rilevato che negli ultimi 30 anni si è passati da una situazione di capacità d'invaso media da circa 210 mc/Ha a circa 150 mc/Ha" - che peraltro appare condivisibile negli ordini di grandezza proposti - non comporta una modifica dei parametri che hanno portato a definirne in 500 mc/Ha la riduzione della capacità specifica d'invaso e l'incremento del coefficiente di deflusso che le trasformazioni d'uso dei suoli mediamente determina, ritenendo anzi che una riduzione media di 60 mc/Ha sull'intero territorio ne costituisca un ulteriore elemento di conferma. Poiché si condivide la valutazione che l'argomento meriti ulteriori approfondimenti, viene introdotta una norma che prevede l'adeguamento di tale valore a eventuali ulteriori acquisizioni scientifiche con una procedura rapida, recependo in tal senso il suggerimento;
- S) 7 la proposta è recepita;
- S) 8 si provvede ad adeguare l'art. 23 come indicato;
- S) 9 si provvede ad introdurre la specificazione proposta;
- T) gli errori materiali segnalati vengono corretti o superati con modifiche al testo nei punti indicati.

Come si è potuto constatare più sopra il parere espresso dalla Regione Toscana contiene valutazioni su alcuni aspetti di carattere generale comuni con la Regione Emilia-Romagna (punti 2 – 3 – 4 e 5) che sono stati recepiti nella stesura delle norme di Piano.

Il punto 1 del parere riguarda il giudizio complessivo sul Progetto di Piano che non necessita quindi di recepimento; il punto 6 si esprime sulle osservazioni presentate alla Regione Toscana, alle quali sono state date risposte specifiche coerenti con il parere espresso.

Il recepimento dei pareri regionali e l'accoglimento di numerose osservazioni ha comportato le modifiche e le integrazioni agli elaborati del Progetto di Piano (tavole, norme) più sopra analiticamente descritte che tuttavia, in ragione del parere positivo espresso dalla Regione non ne hanno riguardato la struttura, gli obiettivi e i contenuti fondamentali.

Per quanto riguarda le osservazioni, non sono state accolte quelle di carattere generale relative alla natura del Piano, che tendono a contestarne il carattere di Piano stralcio ex art. 1 c. 1 L. 267/98 e c. 6 ter art. 17 legge 182/89 ed i conseguenti contenuti, per ricondurlo ad una valenza più riduttiva propria del Piano Straordinario ex c. 1 art. 1bis L. 267/98, o l'impianto di alcune tipologie di zonizzazioni.

La maggioranza delle osservazioni non puntuali non comprese nella tipologia sopra descritta sono riconducibili ai contenuti delle valutazioni regionali sopra riportate, e le risposte sono state coerenti con quanto sopra esposto.

Le osservazioni per il settore Rischio da Frana e Assetto dei Versanti sono state 139 (137 in Emilia-Romagna e 2 in Toscana) per un totale di 206 richieste puntuali (199 in Emilia-Romagna e 7 in Toscana).

Le 79 osservazioni relative alle aree a rischio, per un totale di 125 richieste puntuali, riguardano 69 perimetrazioni delle 172 adottate nel Progetto di Piano.

Esse vertono principalmente sulla definizione dello stato di attività dei movimenti franosi, sulla delimitazione del corpo di frana, sulla reale esistenza del corpo di frana, e sulla estensione dell'area di possibile evoluzione.

In relazione alla documentazione presentata e ai sopralluoghi condotti, dei 125 punti proposti 37 sono stati accolti, 38 punti sono stati parzialmente accolti e 50 non sono stati accolti.

In generale l'accoglimento delle osservazioni ha riguardato la revisione dello stato di attività del movimento franoso, oppure la modifica del perimetro del corpo di frana e della associata zona di possibile evoluzione, oppure sono stati eliminati e/o modificati alcuni corpi di frana sulla base di indagini strumentali dirette.

Il non completo accoglimento delle osservazioni ha riguardato la modifica delle aree perimetrate che ha comportato un cambiamento delle zonizzazioni ma non sempre nel senso richiesto dall'osservante.

Tra le osservazioni accolte rientrano tre richieste di nuova perimetrazione-zonizzazione segnalate dalle rispettive amministrazioni comunali e riferite a due centri e un nucleo abitato; tali insediamenti, non evidenziati nella analisi di rischio a scala di semidettaglio, sono stati perimetrati e inseriti negli elaborati di Piano.

Una perimetrazione si riferisce al centro abitato di Piancaldoli, in Comune di Firenzuola, la cui pericolosità in questo caso è determinata da frane di crollo in atto e potenziali che interessano alcune abitazioni e la strada provinciale; tali dissesti non risultavano nella Carta Inventario del Dissesto e di conseguenza non erano stati indicati nella Carta del Rischio ed inoltre tali fenomeni, anche se noti a livello locale, non erano mai stati segnalati nell'ambito dei censimenti promossi per la redazione degli Schemi Previsionali e Programmatici.

Una seconda perimetrazione si riferisce all'abitato di Castel dei Britti in Comune di San Lazzaro di Savena. In questo secondo caso la pericolosità è determinata da processi di dissoluzione che interessano il substrato costituito dalla Formazione Gessoso-Solfifera; tali fenomeni determinano modificazioni nel Piano di posa degli edifici e provocano lesioni che possono portare al crollo degli edifici stessi. Nel caso specifico l'edificio lesionato è la chiesa locale.

L'ultima perimetrazione si riferisce al nucleo abitato di Rivabella in Comune di Castel di Casio. In questo ultimo caso l'analisi di rischio non aveva evidenziato tale situazione, in quanto l'insediamento di Rivabella non risultava classificato come nucleo abitato nella Carta degli Elementi a Rischio.

Le 60 osservazioni relative alla “Carta delle Attitudini alle Trasformazioni Edilizio-Urbanistiche”, per un totale di 81 richieste puntuali, si riferiscono a specifiche situazioni e riguardano la classificazione delle attitudini del territorio o la rimozione dei vincoli imposti.

Allo scopo di dettagliare le reali condizioni di dissesto delle aree di interesse, privati e amministrazioni comunali hanno proposto nuove perimetrazioni di dettaglio relative a territori non urbanizzati, singoli edifici o aree da destinare a nuovi insediamenti, compresi in unità classificate non idonee a usi urbanistici e/o in unità da sottoporre a verifica.

In relazione alla documentazione presentata e ai sopralluoghi condotti, degli 81 punti proposti 34 sono stati accolti, 3 punti parzialmente accolti e 44 non accolti.

In generale l'accoglimento delle osservazioni ha comportato l'inserimento nel Piano di perimetrazioni di dettaglio supportate da specifiche analisi eseguite seguendo la *“Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio”* e verificate mediante sopralluoghi, oppure una revisione dell'attitudine sulla base dei risultati di indagini dirette su corpi di frana, oppure un implicito accoglimento a seguito di modifiche normative.

La mancanza o l'incompletezza di documentazione tecnica integrativa o la necessità di attendere i tempi necessari per verificare lo stato di dissesto di frane sottoposte a monitoraggio strumentale hanno determinato il non accoglimento delle osservazioni.

Le 35 nuove perimetrazioni sono state inserite negli elaborati di Piano denominate “Zonizzazioni Carta delle Attitudini alle Trasformazioni Edilizio-Urbanistiche” ed elencate per comune nella tabella 3.

Le osservazioni relative agli elaborati di Piano riguardanti il rischio idraulico e l'assetto della rete idrografica sono state 80 – di cui 79 per il territorio emiliano-romagnolo e 1 per il territorio toscano (t. Santerno) – e hanno riguardato 143 punti: 82 relativi al territorio collinare e montano, 59 al territorio di pianura, 2 sono richieste di chiarimenti.

Rispetto alla provenienza, 25 sono state presentate da Enti locali e 55 da privati.

Per quanto riguarda la natura delle stesse, 106 punti sono stati classificati come modifiche cartografiche in quanto propongono una variazione localizzata delle perimetrazioni; 34 come modifiche al metodo di zonizzazione in quanto intervengono sullo stesso; 3 riguardano situazioni diverse.

In conseguenza dell'esame di merito, 55 punti sono stati accolti; 12 parzialmente accolti; 11 hanno comportato chiarimenti, 65 non sono stati accolti.

Numerose osservazioni sono state accolte in conseguenza del recepimento delle indicazioni regionali che hanno comportato una modifica dei criteri di individuazione degli alvei.

L'accoglimento è stato determinato anche da un approfondimento di indagine o dalla documentazione prodotta dal richiedente oltre che, ovviamente, da errori grafici riscontrati.

Sono stati accolti parzialmente quei punti in cui le motivazioni erano tali da giustificare una modifica delle zonizzazioni, ma non sufficienti ad accogliere integralmente la modifica richiesta.

Non sono stati accolti i punti per i quali non è stata prodotta documentazione sufficiente a motivare la modifica richiesta o, comunque, nei casi in cui gli elementi addotti non erano tali da supportare adeguatamente la richiesta presentata.

Va infine citato un gruppo consistente di osservazioni dovute ad una interpretazione non coerente con quanto il Progetto di Piano si prefiggeva: in questi casi, oltre a predisporre una risposta che chiarisce i contenuti della norma, si è provveduto, in tutti i casi in cui è stato possibile, a modificarne il testo secondo quanto indicato nelle valutazioni delle Regioni per cercare di renderlo più chiaro e meno suscettibile di diverse interpretazioni.